

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO
AVENTE AD OGGETTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E
STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI A.S.I.A. NAPOLI SPA
LOTTO XXXX–CIGXXXXXXXX – CUP XXXXXXX

Nella data di cui al registro di repertorio riportato in intestazione, presso gli uffici della sede direzionale di A.S.I.A. Napoli S.p.A., siti in Via Ponte dei Francesi, 37/D– 80146Napoli,

TRA

A.S.I.A. Napoli S.p.A. (codice fiscale e partita IVA _____, iscritta alla C.C.I.A.A. di Napoli al REA n. _____) con sede legale in Napoli alla Via Ponte dei Francesi, 37/D in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante *pro tempore*, _____ domiciliato per la carica presso la sede della società (di seguito anche semplicemente Stazione Appaltante);

E

XXXX (di seguito anche semplicemente Appaltatore);
congiuntamente definite Parti;

PREMESSO

- 1) che la Stazione Appaltante, con determina dell'amministratore unico del _____ 2024, ha disposto l'indizione, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. d), del d. lgs. 31 marzo 2023, n. 36, della procedura negoziata ___/2024, suddivisa in due lotti funzionali, ciascuno dei quali finalizzato alla conclusione di un accordo quadro, con un unico operatore, avente ad oggetto l'affidamento di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili della Stazione Appaltante.
- 2) che ciascun accordo quadro viene stipulato a misura sulla base dei prezzi unitari di cui al prezzario, anno 2024, dei lavori pubblici della Campania approvato con delibera di Giunta Regionale del 10 gennaio 2024, n. 4, pubblicata sul B.U.R.C. del 16 gennaio 2024, n. 7, al prezzario DEI in vigore all'atto dell'indizione della gara, al prezzario elaborato da ASIA e che su tali prezzi il concorrente ha offerto il ribasso unico percentuale del XXXX%;
- 3) che la Stazione Appaltante, con determina dell'Amministratore Unico del XXXX, ha disposto di aggiudicare il lotto XXXXX della procedura aperta ___/2024 in favore della società XXXX che ha offerto un ribasso unico percentuale del XXXX sui prezzi unitari di cui al prezzario, anno 2024, dei lavori pubblici della Campania approvato con delibera di Giunta Regionale del 10 gennaio 2024, n. 4, pubblicata sul B.U.R.C. del 16 gennaio 2024, n. 7, al prezzario DEI in vigore, al prezzario elaborato da ASIA;
- 4) che la Stazione Appaltante ha concluso, con esito positivo tutte le verifiche in ordine alla sussistenza in capo all'Impresa dei requisiti di cui all'art. 94 e 95 del D. Lgs. n. 36/2023;
- 5) che l'Appaltatore ha, altresì, comprovato i requisiti di idoneità professionale e di capacità economica-finanziaria e tecnico-professionale previsti dalla *lex* di gara;
- 6) che l'Appaltatore ha prodotto le polizze per la stipula del presente accordo quadro.

Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue

ARTICOLO 1 -PREMESSE E DEFINIZIONI

1.1 Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente accordo quadro, ivi inclusa tutta la documentazione di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo quadro. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale dell'Accordo quadro:

- a) Capitolato Speciale d'Appalto e relativi allegati;
- b) Offerta Economica dell'Appaltatore;
- c) Schema di contratto applicativo;
- d) DUVRI fornito in gara;
- e) Nota informativa fornita in gara.

1.2 Definizioni

Nell'ambito del presente Accordo quadro, si intende:

- a) Per Stazione Appaltante si intende la A.S.I.A. Napoli S.p.A. come in epigrafe identificata;
- b) Per Appaltatore si intende l'operatore economico XXXX come in epigrafe identificato che, conseguentemente, sottoscrive il presente accordo quadro impegnandosi a quanto nello stesso previsto;
- c) per accordo quadro si intende il presente accordo, comprensivo di tutti i suoi allegati innanzi richiamati, concluso da A.S.I.A. Napoli S.p.A., da una parte, e l'Appaltatore, dall'altra, con lo scopo di disciplinare le condizioni e le modalità di affidamento e di esecuzione delle prestazioni oggetto dei singoli contratti applicativi;
- d) per **contratto applicativo** si intende l'atto con cui il RUP su richiesta del Direttore dei Lavori, ordina all'Appaltatore, in esecuzione del presente accordo quadro, i lavori di manutenzione straordinaria/programmata da eseguire, indicando termini e condizioni degli stessi.

ARTICOLO 2 – OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

2.1 La stipula del presente accordo quadro tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore ha la funzione di regolamentare giuridicamente i singoli contratti applicativi che possono essere stipulati nel periodo di durata dell'accordo quadro. La decisione della Stazione Appaltante di addivenire o meno alla stipula dei contratti applicativi e/o all'emissione degli ordini di intervento in esecuzione del presente accordo quadro avrà carattere eventuale e discrezionale, sulla base dell'insindacabile valutazione interna dei propri fabbisogni. Resta, pertanto, inteso che:

- a) la stipula del presente accordo quadro non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante alla stipula dei contratti applicativi né a raggiungere l'importo massimo presunto di spesa previsto al successivo art.5;
- b) l'Appaltatore, per contro, ha l'obbligo, fino a concorrenza del predetto importo massimo, di sottoscrivere i contratti applicativi e di eseguire i lavori oggetto dei medesimi contratti durante il periodo di efficacia del presente accordo quadro;
- c) l'Appaltatore non potrà pretendere alcun risarcimento, indennizzo o ristoro di sorta in relazione

al presente accordo quadro qualora la Stazione Appaltante non dia luogo ai contratti applicativi o non esaurisca il predetto importo massimo presunto di spesa.

2.2 Fermo restando quanto sopra, con il presente accordo quadro, la Stazione Appaltante affida all'Appaltatore, che accetta, l'incarico di eseguire i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili della stazione appaltante di cui al lotto XXXX in conformità alle condizioni ed ai termini stabiliti nel presente accordo, nel Capitolato Speciale d'Appalto (di seguito anche CSA) e in tutti gli atti innanzi richiamati. I lavori da eseguire saranno affidati e specificati, di volta in volta, con la stipula di appositi contratti applicativi.

2.3 La Stazione Appaltante invia il contratto applicativo all'Appaltatore che provvederà a firmarlo e a inoltrarlo via PEC alla Stazione Appaltante entro 5 giorni dalla relativa ricezione. Decorso tale termine il contratto applicativo si intende perfezionato ed accettato. Il contratto applicativo deve contenere le seguenti informazioni:

1. la descrizione dei lavori da eseguire, specificando la natura ordinaria o straordinaria degli stessi in base alla classificazione disciplinata dal DPR 380/2001 e l'indicazione dell'eventuale necessità di espletare adempimenti amministrativi (presentazione SCIA/CILA ecc.);
2. tempi e modalità di emissione degli stati di avanzamento dei lavori affidati, fermo restando quanto disposto nel successivo articolo 7);
3. è corredato dagli elaborati tecnici (es. computo metrico) eventualmente necessari in ragione della natura degli interventi da affidare, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza;
4. l'importo presunto dei lavori di manutenzione con l'indicazione degli oneri della sicurezza;
5. i luoghi d'intervento;
6. la durata del contratto applicativo/crono programma dei lavori/termine ultimazione dei lavori;
7. i documenti per la sicurezza che l'Appaltatore deve eventualmente fornire (Es. POS).

Resta inteso che gli interventi ricompresi all'interno di ciascun contratto applicativo potranno essere suscettibili di modifiche o variazioni disposte dalla Stazione Appaltante, in funzione di specifiche esigenze operative che dovessero emergere in corso d'opera, sempre nel rispetto della regolamentazione e dell'importo complessivo del presente accordo quadro.

2.4 Nel presente accordo quadro sono previste lavorazioni rientranti nelle seguenti categorie SOA:

- OG 1 per un importo di Euro XXX
- OG 11 per un importo di Euro XXX
- OG 3 per un importo di Euro XXX.

ARTICOLO 3–OBBLIGHI APPALTATORE

3.1 L'Appaltatore si obbliga:

- a) ad eseguire le prestazioni, affidate con il presente accordo quadro a regola d'arte e nel rispetto di tutte le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente accordo quadro, nel Capitolato Speciale d'Appalto, nei contratti applicativi e negli elaborati tecnici qualora forniti dalla Stazione Appaltante;
- b) ad eseguire le lavorazioni osservando il crono programma/termine di ultimazione definiti in

- sede di contratto applicativo;
- c) ad osservare nell'esecuzione delle predette lavorazioni, tutte le norme di legge e tutte le disposizioni vigenti ed applicabili in ragione della tipologia di lavori e del luogo di esecuzione degli stessi ovvero entrate in vigore nel periodo di durata dell'accordo quadro;
 - d) ad eseguire le lavorazioni con organizzazione di mezzi a proprio carico e gestione a proprio rischio, dotandosi di tutti i mezzi, delle risorse umane necessari per il diligente e corretto adempimento dei contratti applicativi;
 - e) a verificare, prima dell'inizio dei lavori, la sussistenza di tutti i permessi, autorizzazioni, nulla osta e/o titoli abilitativi e/o atti di assenso comunque denominati necessari alla realizzazione degli stessi e, ove necessario, a supportare la stazione appaltante nella loro acquisizione;
 - f) ad assolvere, a propria cura e spese, tutti gli adempimenti burocratici ed amministrativi propedeutici e funzionali al corretto adempimento dei contratti applicativi;
 - g) a rispettare le prescrizioni del Decreto 23 giugno 2022 n. 256 recante "*Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizî, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizî e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizî*" con particolare riguardo a quanto previsto per i casi di appalti di servizi di manutenzione di immobili e impianti i CAM si applicano limitatamente ai criteri contenuti nei capitoli: - 2.5 – "*Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione*" - 2.6 – "*Specifiche tecniche progettuali relative al cantiere*" - 3.1.2 – "*Macchine operatrici*" - 3.1.3 – "*Grassi ed olii lubrificanti per i veicoli utilizzati durante i lavori*";
 - h) a provvedere al ripristino dei luoghi ed allo sgombero, a lavori ultimati, dei materiali di risulta, garantendo la pulizia dei locali e delle sedi interessate dai lavori di manutenzione;
 - i) ad osservare la massima cura e diligenza nell'esecuzione di interventi di manutenzione degli impianti, adottando tutti gli accorgimenti necessari onde evitare danni agli stessi o alle strutture sedi ove sono installati. Ogni eventuale danneggiamento verrà addebitato all'Appaltatore fatta salva la richiesta di ristoro dei maggiori danni subiti;
 - j) ad adottare ogni iniziativa e la cura nell'organizzazione degli interventi di manutenzione da eseguire in modo da evitare intralci all'ordinaria attività che si esercita nelle sedi/strutture della Stazione Appaltante;
 - k) ad ottemperare a tutte le prescrizioni impartite dal Direttore dei Lavori o dal RUP con appositi ordini di servizio;
 - l) a garantire, il possesso continuativo, per tutta la durata del presente accordo quadro, dei requisiti di idoneità professionale e di qualificazione per l'esecuzione dei lavori affidati, comunicando tempestivamente e, comunque non oltre tre giorni, alla Stazione Appaltante ogni circostanza sopravvenuta che ne comporti la perdita/sospensione/variazione;
 - m) a comunicare alla Stazione Appaltante ogni evento che possa incidere sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui dall'art. 94 e 95 del D. Lgs. n. 36/2023, entro il termine perentorio di 3 giorni lavorativi decorrenti dall'evento modificativo/integrativo;
 - n) a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante, per l'approvazione da parte della stessa,

le eventuali necessarie variazioni della propria struttura organizzativa, indicando analiticamente le modifiche che si intendono apportare, i nominativi dei propri nuovi responsabili/referenti nonché a comunicare alla Stazione Appaltante ogni eventuale variazione intervenuta, in vigore del presente accordo quadro, relativa ad ognuno dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del D. Lgs n. 36/2023;

- o) a nominare e delegare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del D.M. n. 145/2000, suo rappresentante il Sig. nato a il giusta procura allegata al presente contratto al quale il RUP ed il Direttore dei Lavori devono rivolgersi nel corso della durata del presente accordo quadro. La Stazione Appaltante può in qualunque momento, motivatamente e previa comunicazione, determinare l'allontanamento del soggetto che, ai sensi del succitato art. 4 del D.M. n. 145/2000, conduce i lavori per conto dell'Appaltatore, e conseguentemente esigerne la immediata sostituzione, senza che spetti all'Appaltatore alcun compenso a titolo di indennizzo.

3.2 Obblighi dell'Appaltatore in materia di personale

L'Appaltatore, inoltre, si obbliga:

- a) ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale, infortunistica e di sicurezza sui cantieri nonché di trattamenti retributivi assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri;
- b) ad utilizzare personale qualificato ed idoneo allo svolgimento degli interventi di manutenzione oggetto del presente accordo quadro;
- c) a trasmettere al Direttore dei Lavori, prima dell'inizio degli interventi, l'elenco del personale autorizzato ad accedere nelle strutture (con indicazione di nome, cognome, n. matricole, data di nascita, data di assunzione, livello di inquadramento ed eventuali attestati di formazione) nonché a comunicare preventivamente alla Stazione Appaltante ogni eventuale variazione del predetto personale;
- d) a trasmettere alla Stazione Appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile;
- e) a munire ciascun dipendente di tesserino identificativo sul quale dovranno essere riportati ragione sociale della ditta, nome e cognome, data di nascita e fotografia del dipendente, come previsto dall'art. 26 del T.U. 81/08;
- f) a trasmettere alla Stazione Appaltante, nel corso della durata del contratto, copia dei/degli certificati/attestati di aggiornamento formativo delle risorse impiegate nell'appalto;
- g) a far indossare ai propri dipendenti indumenti in alta visibilità (DPI) durante lo svolgimento dei lavori/interventi di manutenzione;
- h) a presentare idonea documentazione attestante la formazione del personale con compiti di coordinamento, quale ad esempio curriculum, diplomi, attestati, da cui risulti che il personale ha partecipato ad attività formative inerenti ai temi elencati nel criterio 3.1.1 rubricato "Personale

di cantiere” del CAM edilizia Decreto MITE n.256 del 23 giugno 2022 etc. oppure attestante la formazione specifica del personale a cura di un docente esperto in gestione ambientale del cantiere, svolta in occasione dei lavori, secondo quanto previsto al medesimo punto 3.1.1. CAM edilizia Decreto MITE n. 256 del 23 giugno 2022;

- i) a manlevare la Stazione Appaltante da qualsiasi conseguenza pregiudizievole che la stessa dovesse patire per inadempienze contrattuali e inosservanze agli obblighi di legge ascrivibili all'Appaltatore o al suo subappaltatore (o alle sue associate/consorziate), con particolare riferimento all'ipotesi in cui ASIA dovesse essere chiamata, in qualità di obbligato solidale (es. art. 29 D. Lgs n. 276/2003 e art. 26, comma 4, del D. Lgs n. 81/2008) ovvero in qualità di committente ai sensi dell'art. 1676 c.c..

ARTICOLO 4 – VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI

4.1 Il direttore dei lavori, previa disposizione del RUP, provvede alla consegna dei lavori, non oltre quarantacinque giorni dalla data di stipula del contratto applicativo/emissione ordine di servizio. La consegna dei lavori deve risultare da apposito verbale redatto ai sensi dell'art.3, comma8, dell'Allegato II.14 del d. lgs. n. 36/2023. Dal verbale di consegna decorre il termine di ultimazione/eventuale cronoprogramma dei lavori affidati con il contratto applicativo.

4.2 La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alla consegna in via d'urgenza dei lavori ai sensi dell'art.50, comma 6, del Codice. Il relativo verbale viene redatto secondo quanto previsto all'art.3, comma 8, e all'ultimo capoverso del comma 9, dell'Allegato II.14 del d. lgs. n. 36/2023.

4.3 Data la particolare natura dei lavori da eseguire in strutture in esercizio, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di provvedere alla consegna parziale dei lavori con riferimento a ciascun contratto applicativo. Nel caso di consegna parziale l'Appaltatore è tenuto a presentare, a pena di decadenza dalla possibilità di iscrivere riserve per ritardi, un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità si applica la disciplina relativa alla sospensione dei lavori. Nei casi di consegna parziale, la data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale redatto dal direttore dei lavori. Quando il direttore dei lavori provvede alla consegna d'urgenza, il verbale di consegna indica, altresì, le lavorazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire, comprese le opere provvisorie.

ARTICOLO 5–IMPORTO MASSIMO DISPESA – PREZZI UNITARI – REVISIONE

PREZZI

5.1 L'importo complessivo presunto del presente accordo quadro ammonta ad Euro x.xxx.xxx,xx oltre IVA di cui :

- a) Euro x.xxx,xx, oltre Iva, per lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria;
b) Euro x.xxx,xx, oltre Iva oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

I contratti applicativi derivanti dal presente accordo quadro vengono stipulati a misura, nei limiti dell'importo massimo presunto di spesa innanzi indicato. I prezzi unitari, sulla base dei quali

contabilizzare le lavorazioni svolte dall'Appaltatore in esecuzione di ciascun contratto applicativo/ordine di servizio, sono quelli indicati, al netto del ribasso unico percentuale offerto in sede di gara pari al XXXX:

- a) nel prezzario, anno 2024, dei lavori pubblici della Campania approvato con delibera di Giunta Regionale del 10 gennaio 2024, n. 4, pubblicata sul B.U.R.C. del 16 gennaio 2024, n. 7;
- b) nel prezzario DEI in vigore all'atto dell'indizione della gara;
- c) nel prezzario elaborato da ASIA.

5.2 I prezzi unitari restano fissi ed invariabili ad eccezione di quanto previsto dal successivo 5.3 in materia di revisione prezzi e si intendono accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza e a suo rischio. Detti prezzi unitari devono intendersi comprensivi dell'utile di impresa e di tutti gli oneri previsti per eseguire, a regola d'arte, gli interventi e le forniture oggetto del presente accordo quadro nel cui novero vanno ricompresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo i costi della manodopera impiegata, le spese per i mezzi d'opera e per le assicurazioni di ogni genere, tutte le forniture occorrenti, le spese accessorie di ogni specie e le spese generali. Pertanto nessun compenso, oltre a quanto sopra indicato, può essere richiesto per eventuali prestazioni che, sebbene non siano state esplicitamente specificate nel Capitolato Speciale d'Appalto ovvero nella documentazione di gara, si siano rese indispensabili per eseguire i lavori a regola d'arte. È esclusa l'applicazione dell'art. 1664, comma 1, del Codice Civile.

5.3 Revisione prezzi

Qualora nel corso della durata dell'accordo, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione, in aumento o in diminuzione superiore al 5% del costo degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, oggetto dei singoli contratti applicativi, si procede alla revisione dei prezzi nella misura dell'80% della variazione stessa, in relazione alle sole prestazioni da eseguire.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano:

- 5.3.1 per le opere rientranti nelle categorie OG1 e OG11, l'indice nazionale dei costi di costruzione – fabbricato residenziale e capannone industriale;
- 5.3.2 per le opere rientranti nella categoria OG3, l'indice nazionale dei costi di costruzione – tronco stradale.

La revisione prezzi può essere chiesta a partire dal 13° mese di durata dell'accordo quadro e, successivamente, a partire dal 25° mese di durata dell'accordo quadro (nel caso di esercizio dell'opzione di proroga tecnica del presente accordo quadro). La revisione è consentita solo una volta all'anno con effetto dalla data di presentazione dell'istanza a opera di ciascuna parte. In nessun caso, la revisione dei prezzi potrà avere effetto sulle prestazioni eseguite antecedentemente alla data di presentazione dell'istanza. Il procedimento di revisione sarà attivato esclusivamente su istanza motivata di parte che dovrà recare un'analisi di mercato e di andamento dei prezzi di riferimento, supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi. Qualora emerga dall'istruttoria l'effettiva necessità di revisione dei prezzi, a far data dalla data

di presentazione dell'istanza, i prezzi saranno adeguati nei limiti innanzi indicati. La Stazione Appaltante, con proprio provvedimento e sussistendo le condizioni sopra indicate, disporrà la revisione dei prezzi.

ARTICOLO 6 – DURATA ACCORDO QUADRO – OPZIONE DI PROROGA

- 6.1 Il presente accordo quadro ha una durata di 24 mesi decorrenti dalla data della sua sottoscrizione (ovvero dal verbale di consegna dei lavori del primo contratto applicativo se antecedente alla stipula dell'accordo quadro). Entro il predetto termine di scadenza, la Stazione Appaltante può imporre la stipula di contratti applicativi nei limiti dell'importo massimo presunto di spesa previsto dal precedente art. 5.1 del presente accordo quadro. Il presente accordo quadro deve intendersi comunque concluso, anche prima del termine di scadenza, qualora siano stati sottoscritti contratti tali da esaurire il relativo importo massimo di spesa.
- 6.2 Le Parti convengono che qualora, alla data di scadenza del presente accordo quadro, fosse ancora in corso l'esecuzione di lavori richiesti in forza di contratti applicativi precedentemente sottoscritti, il termine di scadenza si intende prorogato per il tempo necessario all'ultimazione dei predetti lavori.
- 6.3 L'accordo quadro in corso di esecuzione può essere prorogato, in casi eccezionali, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'art.120, comma11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'accordo quadro agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nell'accordo quadro.

ARTICOLO7–CONTABILITA'–STATI DI AVANZAMENTO E RATA DI SALDO

7.1 Acconti di ciascun contratto applicativo

I lavori affidati con ciascun contratto applicativo vengono contabilizzati a misura mediante l'applicazione dei prezzi unitari di cui ai prezziari indicati nel precedente articolo 5, al netto del ribasso offerto _____% alle quantità eseguite e contabilizzate dal Direttore dei lavori. L'importo relativo agli oneri di sicurezza, stabilito per ogni singolo contratto applicativo, viene corrisposto a misura mediante l'applicazione alle singole voci della sicurezza dei costi unitari di utilizzo di cui all'allegato Elenco prezzi.

Ai fini dei pagamenti in acconto dei lavori affidati con i singoli contratti applicativi, verranno emessi dal Direttore dei Lavori appositi stati di avanzamento lavori (SAL) con le modalità/tempi indicati nel contratto applicativo. Lo stato di avanzamento indica l'importo da liquidare in ragione dei lavori di manutenzione eseguiti al netto degli acconti già corrisposti. Spetta al direttore dei lavori il controllo della spesa legata all'esecuzione dei lavori di manutenzione oggetto del presente accordo quadro, attraverso la compilazione con precisione e tempestività dei documenti contabili, che sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, con i quali si realizza l'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa. A tal fine provvede a classificare e misurare le lavorazioni eseguite, nonché a trasferire i rilievi effettuati sul registro di contabilità e per le conseguenti operazioni di calcolo che consentono di individuare il progredire della spesa. Il direttore dei lavori provvede all'accertamento e alla registrazione di tutti i fatti producenti spesa contemporaneamente al loro accadere.

L'Appaltatore, in caso di pagamento diretto da parte della Stazione Appaltante degli importi dovuti ai subappaltatori, deve, in occasione di ciascun SAL, dare evidenza alla Direzione Lavori ed al RUP di ciascun soggetto subappaltatore che ha eseguito le lavorazioni contabilizzate nel predetto SAL, con la specifica dei relativi importi. La comunicazione di cui sopra deve essere corredata da idonea documentazione e deve prevedere espressa condivisione da parte del subappaltatore degli importi dovuti in pagamento allo stesso. Eventuali contestazioni tra Appaltatore e subappaltatore sono accertate dalla Direzione lavori e dal RUP.

7.2 Certificato di ultimazione dei lavori di ciascun contratto applicativo

In ogni singolo contratto applicativo viene indicata la durata o il termine di ultimazione dei lavori. L'Appaltatore deve comunicare alla Direzione dei Lavori l'ultimazione dei lavori di cui al singolo contratto applicativo non appena avvenuta, per iscritto, a mezzo e-mail o pec. Il Direttore dei Lavori, a fronte della comunicazione dell'Appaltatore di intervenuta ultimazione dei Lavori, effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con quest'ultimo. In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto applicativo, il Direttore dei Lavori redige in contraddittorio con l'Appaltatore un verbale di constatazione sullo stato dei Lavori, anche ai fini dell'applicazione delle penali previste nel CSA. Il certificato di ultimazione dei lavori costituisce, inoltre, titolo sia per l'applicazione delle penali previste per il caso di ritardata esecuzione sia per l'assegnazione di un termine perentorio non superiore a 15 giorni per l'esecuzione di lavori di piccola entità non incidenti sull'uso e la funzionalità dei lavori o degli interventi eseguiti. Il mancato rispetto di tale termine comporta l'inefficacia del predetto certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate. Il conto finale dei lavori è compilato dal direttore dei lavori entro 30 giorni dall'emissione del certificato di ultimazione di ciascun contratto applicativo. Con il conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva è subordinata all'emissione del certificato di regolare esecuzione di cui al successivo 7.4. Il conto finale è trasmesso al RUP unitamente a una relazione del direttore dei lavori, in cui sono indicate le principali vicende che hanno riguardato l'esecuzione dei lavori. Al conto finale, il direttore dei lavori allega la documentazione prevista dall'art. 12, comma 5, dell'Allegato II.14 del D. Lgs n. 36/2023.

Il RUP invita l'Appaltatore a prendere cognizione del conto finale ed a sottoscriverlo entro un termine non superiore a 15 giorni. All'atto della firma, l'Appaltatore non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori e deve confermare le riserve già iscritte negli atti contabili, per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all'art. 212 del D. Lgs n. 36/2023 o l'accordo bonario di cui all'articolo 210 del medesimo Decreto. Se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine assegnato, non superiore a 15 giorni, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Firmato dall'appaltatore il conto finale, o scaduto il termine di 15 giorni assegnato, il RUP, entro i successivi 15 giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla

fondatezza delle domande dell'Appaltatore per le quali non siano intervenuti la transazione o l'accordo bonario.

L'importo della rata di saldo terrà conto delle eventuali ritenute contemplate nel certificato di regolare esecuzione, delle ritenute che la Stazione appaltante riterrà opportune così come motivate nell'atto di approvazione del certificato di regolare esecuzione o delle eventuali penali per ritardata esecuzione dei lavori.

7.3 Certificati di pagamento degli acconti e della rata di saldo

Ai sensi dell'art. 125, comma 5, del D. Lgs. n. 36/2023 i certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo sono emessi dal RUP contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento e comunque entro un termine non superiore a sette giorni. Il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell'Appaltatore e dei subappaltatori, invia il certificato di pagamento alla Stazione Appaltante. L'Appaltatore emette fattura al momento dell'adozione del certificato di pagamento. All'esito positivo del collaudo/certificato di regolare esecuzione, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'emissione dei relativi certificati, il RUP rilascia il certificato di pagamento relativo alla rata di saldo.

7.4 Termini di pagamento acconti e pagamento rata di saldo di ciascun contratto applicativo

I pagamenti relativi agli acconti di ciascun contratto applicativo sono effettuati, ai sensi dell'art. 125, comma 2, del D.Lgs. n.36/2023, nel termine di trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento. Su ogni pagamento degli acconti viene operata la ritenuta dello 0,50% ai sensi dell'art.30, comma5-bis,delD.Lgs.n.36/2016.

Il pagamento della rata di saldo di ciascun contratto applicativo viene effettuato, ai sensi dell'art. 125, comma 7, del D. Lgs. n. 36/2023 nel termine di trenta giorni decorrenti dall'esito positivo del certificato di regolare esecuzione. Con il pagamento della rata di saldo la Stazione Appaltante dispone lo svincolo della cauzione definitiva e lo svincolo della trattenuta dello 0,50 sugli acconti pregressi. Ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile, il versamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera e resta fermo quanto disposto dall'art. 1669 del Cod. Civ.. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 2, del D.M. n. 143/2021, decreto attuativo dell'art. 8, comma 10-bis della Legge n. 120/2020, prima di procedere al saldo finale dei lavori, relativamente a ciascun contratto applicativo in aggiunta al Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), è richiesto all'Appaltatore il documento relativo alla congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva (DURC di Congruità), da prodursi in occasione della presentazione dell'ultimo SAL.

Resta inteso che il pagamento degli acconti e della rata di saldo è sempre subordinato:

- a) alla verifica della regolarità del DURC dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori ai sensi dell'art.125, comma 5 del D.Lgs.n.36/2023, nonché delle prescrizioni del presente contratto;
- b) alla verificadellaregolaritàdellaposizionedell'Appaltatoreaisensidell'art.48bisdelD.P.R.n. 602/1973erelativedisposizionidiattuazione.

Afardatadal1gennaio 2019, ai sensi di quanto disposto dalla Legge n.205 del 27.12.2017, pubblicata

in G. U. Serie Generale n. 302 del 29.12.2017 – Suppl. Ordinario n. 62, i documenti fiscali, relativi ai lavori resi per la Stazione Appaltante, devono essere emessi unicamente in formato elettronico, salvo diversa previsione normativa e/o regolamentare che dovesse successivamente intervenire. **Il “codice destinatario” da utilizzare ai fini dell’emissione della fattura elettronica è M5UXCR1.**

[qualora ricorra l’eventualità] Qualora l’aggiudicatario del presente contratto sia un raggruppamento temporaneo di imprese, quest’ultimo avrà facoltà di scegliere il pagamento in forma separata in favore di ciascun raggruppato. Tale scelta deve risultare dall’atto costitutivo del raggruppamento, in caso contrario la Stazione Appaltante esegue i pagamenti in favore della sola mandataria ai sensi dell’art. 68, comma 6, del D. Lgs. n. 36/2023. In tale ultimo caso il totale degli importi fatturati dalle componenti il raggruppamento non deve comunque eccedere quanto risultante dal SAL.

7.5 Certificato di regolare esecuzione di ciascun contratto applicativo

Il certificato di regolare esecuzione ha lo scopo di verificare e certificare che gli interventi oggetto del singolo contratto applicativo siano stati eseguiti a regola d’arte, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel presente accordo quadro, nel CSA e nel relativo contratto applicativo nonché alle eventuali leggi di settore ed alle disposizioni del D.Lgs.n.36/2023. Il certificato di regolare esecuzione, con riferimento a ciascun contratto applicativo, contiene almeno i seguenti elementi:

- a) gli estremi dell’accordo quadro e dei contratti applicativi;
- b) l’indicazione dell’Appaltatore;
- c) il nominativo del direttore dei lavori;
- d) il tempo prescritto per l’esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni;
- e) l’importo totale ovvero l’importo a saldo da pagare all’Appaltatore;
- f) la certificazione di regolare esecuzione.

Il certificato di regolare esecuzione è emesso dal direttore dei lavori entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori ed è immediatamente trasmesso al RUP che ne prende atto e ne conferma la completezza. A seguito dell’emissione del certificato di regolare esecuzione si procede al pagamento della rata di saldo nei termini innanzi previsti.

ARTICOLO 8 - PENALI

8.1 La Stazione Appaltante si riserva di applicare le penali previste all’art. 11 del CSA. L’entità delle conseguenze legate al ritardo non può comunque superare, complessivamente, il 10% dell’importo contrattuale. Resta fermo, in tutti i casi innanzi previsti, il diritto della Stazione Appaltante, ai sensi dell’art.1382, comma1 cod.civ., al risarcimento del maggior danno da parte dell’Appaltatore ovvero alla risoluzione dell’accordo quadro o del contratto applicativo qualora ne sussistano le condizioni. La penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno.

8.2 L’applicazione della penale è preceduta da una contestazione scritta della Stazione Appaltante nei confronti dell’Appaltatore, alla quale quest’ultimo può opporre, per iscritto, le proprie

controdeduzioni nei successivi 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dalla ricezione. La Stazione Appaltante, qualora ritenga non accoglibili le controdeduzioni formulate dall'Appaltatore, procede all'applicazione delle penali.

8.3 L'Appaltatore autorizza sin d'ora la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art.1252c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi delle penali. La Stazione Appaltante può, a suo insindacabile giudizio, avvalersi della garanzia definitiva prodotta dall'Appaltatore per recuperare gli importi da quest'ultimo dovuti a titolo di penale.

8.4 L'applicazione delle penali non esonererà in alcun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale stessa.

8.5 Deterrenze economiche per Non Conformità esecutive

La Stazione Appaltante si riserva di applicare deterrenze economiche di Euro 100,00 in caso di "Non Conformità", rilevate dal Direttore dei Lavori, negli interventi di manutenzione eseguiti rispetto a quanto previsto nel CSA e negli elaborati tecnici eventualmente forniti in sede di contratto applicativo. Tali deterrenze economiche verranno contestate per iscritto dalla Stazione Appaltante all'Appaltatore che, a sua volta, può formulare, per iscritto, le proprie controdeduzioni nei successivi 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dalla ricezione. La Stazione Appaltante, qualora ritenga non accoglibili le controdeduzioni formulate dall'Appaltatore, procede all'applicazione della deterrenza economica, decurtandola dall'importo dello Stato di Avanzamento Lavori (SAL) successivo.

ARTICOLO 9 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA DELL'ACCORDO QUADRO E/O DEI CONTRATTI APPLICATIVI - RECESSO

9.1 Fermo restando le ipotesi di risoluzione del contratto previste dall'art. 122 del D. Lgs n. 36/2023, la Stazione Appaltante risolve ai sensi dell'art. 1456 Cod.Civ., il presente accordo quadro o il singolo contratto applicativo, qualunque sia il relativo stato di esecuzione, nei seguenti casi:

- a) nel caso di violazione degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010;
- b) in caso di subappalto non preventivamente autorizzato dalla Stazione Appaltante;
- c) nel caso di inosservanza delle norme e dei principi sanciti nel Codice Etico e nel Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/2001, adottati dalla Stazione Appaltante di cui al successivo art. 18;

9.2 La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, ai sensi dell'art.1456Cod.Civ., di risolvere il presente accordo quadro o il singolo contratto applicativo, qualunque sia il relativo stato di esecuzione, nei seguenti casi:

- a) nel caso di mancato avvio dell'esecuzione delle prestazioni con il singolo contratto applicativo/ordine di servizio oltre il termine di due giorni rispetto a quello previsto nel verbale di avvio delle prestazioni;
- b) nel caso di reiterate violazioni del cronoprogramma sull'esecuzione dei servizi predisposto dalla Stazione Appaltante per ciascun contratto applicativo/ordine di servizio;

- c) nel caso di mancato rinnovo e/o perdita, da parte dell'Appaltatore, delle certificazioni previste;
- d) allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica in capo all'Appaltatore che ostacoli l'esecuzione del presente accordo quadro o del singolo contratto applicativo/ordine di servizio;
- e) nel caso di reiterata violazione da parte dell'Appaltatore degli obblighi previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto in ordine alle modalità di esecuzione del servizio;
- f) nel caso di grave e/o reiterata inosservanza da parte dell'Appaltatore degli obblighi retributivi e contributivi;
- g) nel caso di accertata violazione da parte dell'Appaltatore delle norme di legge concernenti la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- h) in caso di malafede, frode o grave negligenza, da parte dell'Appaltatore, nell'esecuzione dei servizi affidati;
- i) in caso di violazione, da parte dell'Appaltatore, delle norme di cui all'art. 120 del D. Lgs n. 36/2023 in materia di cessione del credito e del contratto;
- j) nel caso di reiterate inottemperanze da parte dell'Appaltatore alle prescrizioni impartite
- k) mediante ordini di servizio dal RUP/DL;
- l) qualora l'ammontare complessivo delle penali applicate abbia superato il 10% del valore del presente accordo quadro;
- m) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 15 giorni dalla richiesta da parte della Stazione Appaltante.

In tutte le ipotesi contemplate ai precedenti punti 9.1 e 9.2, la risoluzione dell'accordo quadro o del singolo contratto applicativo si verifica di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod.civ., in coincidenza della ricezione, a mezzo PEC, da parte dell'Appaltatore della comunicazione con la quale la Stazione Appaltante dichiara la propria volontà di avvalersi della presente clausola.

9.3 Effetti della risoluzione

In caso di risoluzione del presente accordo quadro o del singolo contratto applicativo per una delle cause precedentemente contemplate, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti decurtati degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento dell'accordo quadro/contratto applicativo. La risoluzione del presente accordo quadro o del singolo contratto applicativo comporta l'immediata escussione della cauzione definitiva da parte della Stazione Appaltante, fermo restando il diritto di quest'ultima al risarcimento del maggior danno subito.

9.4 Recesso

La Stazione Appaltante può recedere dal singolo contratto applicativo in qualunque tempo, in conformità a quanto disposto dall'art. 123 del Codice;

Resta fermo quanto previsto, in materia di recesso dall'art. 92, comma 4, del D. Lgs. n. 159/2011.

ARTICOLO 10 – PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

All'atto della consegna dei lavori, in riferimento a ciascun contratto applicativo, l'Appaltatore deve

confermare di avere preso conoscenza dei rischi di qualsiasi natura presenti nelle sedi/aree di lavoro al fine di adottare tutti i necessari e prescritti provvedimenti per la prevenzione degli infortuni e per la tutela dei lavoratori. Di ciò si darà atto nel verbale di consegna dei Lavori.

L'Appaltatore è tenuto ad uniformarsi scrupolosamente ad ogni norma vigente o che verrà emanata in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro nonché ad adempiere alle disposizioni di cui al Capitolato Speciale d'Appalto e relativi allegati.

L'Appaltatore è altresì obbligato:

- a) a portare a conoscenza di tutti i propri dipendenti il DUVRI e ove necessario il PSC ed a trasmetterne copia ad eventuali subappaltatori, cottimisti e fornitori;
- b) a fare e osservare a tutti i propri dipendenti, nonché ad eventuali subappaltatori, cottimisti e fornitori le norme e le disposizioni di cui sopra;
- c) a trasmettere, comunque prima della consegna dei lavori, al direttore dei lavori e CSE il Piano di Sicurezza Operativo;
- d) a disporre e controllare che i propri dipendenti e quelli di eventuali subappaltatori, cottimisti e fornitori siano dotati ed usino i mezzi personali di protezione appropriati o prescritti per i rischi connessi con le lavorazioni e con le operazioni da effettuare, nonché il tesserino di riconoscimento previsto dal D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i.;
- e) a curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera - propri e/o di eventuali subappaltatori e subcontraenti - siano in regola con le prescrizioni vigenti;
- f) ad informare immediatamente il Direttore dei lavori ed il CSE in caso di infortunio o di incidente e ad ottemperare, in tali evenienze, a tutte le incombenze prescritte dalla legge; ad organizzare, per l'addestramento del proprio personale di cantiere, corsi di formazione antincendio e per la sicurezza dei depositi dei carburanti e dei liquidi infiammabili.

Il Direttore dei lavori ed il CSE hanno ogni facoltà di compiere ispezioni ed accertamenti, nonché di richiedere notizie od informazioni all'Appaltatore circa l'osservanza di quanto previsto nel presente articolo. Qualora ricorra l'esigenza, l'Appaltatore, è tenuto entro 10 giorni dall'affidamento del singolo contratto applicativo, e comunque prima della consegna dei Lavori, a consegnare alla Stazione Appaltante tramite il Direttore dei lavori il Piano di Sicurezza Operativo corredato da eventuali proposte di modificazione o integrazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento redatto e preventivamente consegnato dalla Stazione Appaltante.

In tutti i casi in cui siano accertate dalla Stazione Appaltante, per il tramite del Direttore dei lavori o del Coordinatore della sicurezza, violazioni da parte dell'Appaltatore o di eventuali subappaltatori, delle misure di sicurezza nello svolgimento dei lavori, con situazioni di pericolo grave ed imminente, gli stessi saranno immediatamente sospesi.

La Stazione Appaltante si riserva inoltre di disporre la risoluzione dell'accordo quadro e/o dei singoli contratti applicativi nel caso di violazioni delle norme del D. Lgs. n. 81/2008 ss.mm.ii., artt. 94 (Obblighi dei lavoratori autonomi), 95 (Misure generali di tutela), 96 (Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti), e 100 (Piano di sicurezza e di coordinamento) valutate di particolare rilevanza

o ripetute con frequenze tali da denotare gravi carenze nel sistema di gestione e controllo della sicurezza.

ARTICOLO 11 – MODIFICHE CONTRATTUALI

11.1 Nessuna variazione o modifica può essere apportata al presente accordo quadro o ai suoi contratti applicativi se non sia stata preventivamente disposta dal RUP/DL e approvata dalla Stazione Appaltante nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 120 del Codice.

11.2 Le modifiche non preventivamente autorizzate non danno titolo a pagamenti e/o rimborsi di sorta e, ove il RUP/DL lo giudichi opportuno, comportano l'obbligo di rimessa in pristino, ad esclusivo carico dell'Appaltatore.

11.3 Sono ammesse ai sensi del comma 5 dell'art. 120, nell'esclusivo interesse della Stazione Appaltante ed alle stesse condizioni previste dal presente contratto, modifiche contrattuali in aumento o in diminuzione, proposte dal Direttore dei Lavori, autorizzate dal Responsabile Unico del Progetto ed approvate dalla Stazione Appaltante, a condizione che tali modifiche non siano sostanziali ai sensi dell'art. 120, comma 6. A titolo esemplificativo rientrano tra le modifiche non sostanziali, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 120 comma 5 suindicato, le disposizioni relative a:

- a) utilizzo di materiali, componenti e tecnologie che determinino miglioramenti della funzionalità o della qualità dell'opera o di sue parti;
- b) rinvenimenti non prevedibili nella fase progettuale inerenti alla natura dei beni sui quali si interviene, tra cui rientrano i rinvenimenti di interferenze non censite a carattere abusivo ovvero che abbiano subito modifiche tra la data di pubblicazione della gara e quella di esecuzione dei lavori;
- c) interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio.

ARTICOLO 12- CAUZIONE DEFINITIVA

12.1 L'Appaltatore deve produrre la garanzia definitiva secondo quanto disposto dall'art. 117 del Codice in materia di accordo quadro e di contratti applicativi.

12.2 La Stazione Appaltante ha, inoltre, il diritto di rivalersi sulla cauzione anche in ragione dell'avvenuta risoluzione del Contratto disposta in danno dell'Appaltatore, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore medesimo per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

12.3 In caso di escussione parziale o totale della garanzia, da parte della Stazione Appaltante, l'Appaltatore ha l'obbligo di provvedere al relativo reintegro, entro 15 giorni dalla escussione. In caso di inottemperanza a tale obbligo, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di reintegrare la garanzia definitiva rivalendosi sugli importi da corrispondere all'Appaltatore in corso di esecuzione del presente contratto.

ARTICOLO 13 – OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'APPALTATORE

13.1 L'Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione dell'accordo quadro e comunque prima dell'avvio dei lavori, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne l'Amministrazione

da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, connessi all'esecuzione dei lavori oggetto dell'accordo quadro e/o dei contratti applicativi e/o degli ordini di intervento. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

13.2 La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di prima consegna dei lavori e cessa alla data di emissione dell'ultimo certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La polizza deve inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e la sua efficacia senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'Appaltatore.

13.3 La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. Tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.), deve prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo massimo presunto di spesa dell'accordo quadro e deve:

- a) prevedere la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego ed uso, ancorché in proprietà o in possesso dell'impresa, compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi proprio di terzi;
- b) prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell'arte, difetti e vizi dell'opera, in relazione all'integra garanzia a cui l'impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l'obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d'appalto anche ai sensi dell'articolo 1665 del codice civile;

La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore ad Euro 500.000,00 e deve:

- a) prevedere la copertura dei danni che l'appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile, e danni a persone

dell'impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'appaltatore o della Stazione appaltante;

- b) prevedere la copertura dei danni biologici;
- c) prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, ovvero il personale della Stazione Appaltante che opera presso l'impianto di riferimento, i componenti dell'ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori.

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo 92 del D.P.R. 207/2010, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

ARTICOLO 14 - SUBAPPALTO

14.1 L'Appaltatore, in sede di gara, ha dichiarato di voler subappaltare XXXXXXXXXXXX
[inalternativa l'Appaltatore ha dichiarato che non intende correre a subappalto].

14.2 Il subappalto deve essere preventivamente autorizzato dalla Stazione Appaltante. L'Appaltatore può affidare in subappalto i lavori oggetto del presente accordo quadro, a condizione che:

- a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni da eseguire;
- b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui agli art. 94 e 95 del D. Lgs n. 36/2023;
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati le parti di lavori che si intende subappaltare.

14.3 L'Appaltatore trasmette il contratto di subappalto alla stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui agli art.94 e 95 del D.Lgs. n.36/2023 e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103 del medesimo decreto. La Stazione Appaltante verifica la dichiarazione tramite la Banca dati nazionale. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

14.4 L'Appaltatore è tenuto a depositare il contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione dei relativi lavori. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione di seguito elencata, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini dei lavori subappaltati che di valore economico e deve riportare la clausola con la quale il subappaltatore si impegna a rispettare le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge n. 136/2010 oltre alle clausole del Protocollo di Legalità, di cui al successivo art.18 del presente accordo quadro.

14.5 Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, l'Appaltatore deve trasmettere:

- a) la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione
- b) previsti per l'espletamento dei lavori oggetto di subappalto;
- c) la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo al subappaltatore dei motivi di
- d) esclusione di cui all'articolo 94 e 95 del Codice;
- e) la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

L'Appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La Stazione Appaltante rilascia l'autorizzazione di cui al comma 4 entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, quando ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

- 14.6 L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 11, lettere a) e c) del D. Lgs n. 36/2023 l'Appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al secondo periodo del presente comma.
- 14.7 L'Appaltatore è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni secondo quanto previsto all'articolo 11 del D. Lgs. 36/2023. È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 119, comma 12, del D. Lgs. n. 36/2023. L'Appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui all'art. 119, comma 15, del D. Lgs. n.36/2023. Per il pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.
- 14.8 Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento

oeconomico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'Appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dell'esecuzione del contratto, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

14.9 L'Appaltatore comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla Stazione Appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È altresì fatto obbligo di acquisire autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni nell'importo dello stesso sia incrementato.

Per tutto quanto non previsto nella presente clausola si rinvia all'art.119 del D.Lgs. n.36/2023.

ARTICOLO 15 – ADEMPIMENTI CONTRIBUTIVI E RETRIBUTIVI – INTERVENTO SOSTITUTIVO

15.1 L'Appaltatore si impegna, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D. Lgs. n. 36/2023 ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato in sede di offerta nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata.

[IN ALTERNATIVA] Qualora l'Appaltatore abbia indicato nella propria offerta un contratto collettivo diverso da quello indicato dalla Stazione Appaltante si obbliga a garantire ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato negli atti di gara da quest'ultima. In tale ipotesi, la dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all'articolo 110 del D.Lgs.n.36/2023.

15.2 In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art.119 del D.Lgs.n.36/2023, impiegato nell'esecuzione dei lavori oggetto del presente accordo quadro e dei relativi contratti applicativi, la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 11, comma 6, del D. Lgs. n. 36/2023 trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

14.10 In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del presente accordo quadro e dei relativi contratti applicativi, il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art.11, comma 6, del D.Lgs. n.36/2023 invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Appaltatore, a provvedervi entro i successivi 15 quindici giorni. Ove

non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro quest'ultimo termine, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

14.11 Qualora la Stazione Appaltante, anche successivamente al collaudo, abbia dovuto corrispondere, in forza di disposizioni normative che prevedono una sua responsabilità solidale, eventuali retribuzioni, contributi, indennizzi per infortuni o altri oneri, che avrebbe dovuto corrispondere l'Appaltatore o il suo subappaltatore ovvero i subappaltatori o cottimisti di cui all'art. 119 del Codice, la stessa Stazione Appaltante avrà il diritto di rivalersi su qualunque altro credito verso l'Appaltatore a qualunque titolo spettante, anche qualora derivante da altro rapporto contrattuale con l'Appaltatore

ARTICOLO 16- CESSIONE DELL'ACCORDO QUADRO/CONTRATTI APPLICATIVI DEL CREDITO

16.1 Fatte salve le vicende soggettive dell'Appaltatore, di cui all'art.120 del D.Lgs. n.36/2023, è vietato al medesimo Appaltatore recedere il presente accordo quadro e di relativi contratti applicativi, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsti si applicano le disposizioni di cui all'art.120 del D.Lgs. 36/2023.

16.2 L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dall'accordo quadro o dai relativi contratti applicativi con le modalità espresse all'art.6 dell'Allegato II.14 al D.Lgs. n.36/2023. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Stazione Appaltante. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. È fatto, altresì, divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure/deleghe all'incasso.

16.3 L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Appaltatore medesimo, riportando il CIG di riferimento.

16.4 In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento del danno, il presente accordo quadro e gli eventuali contratti applicativi si intendono risolti di diritto.

ARTICOLO 17-TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

17.1 L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche, pena la nullità assoluta del presente accordo quadro e dei contratti applicativi. A tal fine, l'Appaltatore indica il codice IBAN del conto dedicato alla commessa pubblica: _____ nonché: le generalità ed il codice fiscale della persona delegata ad operare su di esso: _____ Le fatture dovranno essere emesse con gli estremi della banca, del relativo codice Iban, nonché del CIG dell'appalto.

17.2 Qualora le transazioni relative ai contratti applicativi inerenti al presente accordo quadro siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente accordo quadro ed i relativi contratti applicativi sono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall'art.3, comma 9bis, della L.136/2010 e s.m.i.

17.3 L'Appaltatore si obbliga ad inserire o a far inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese interessate al presente appalto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge n.136/2010 e s.m.i.. La Stazione Appaltante verifica che nei contratti di subappalto, sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i. Con riferimento ai subcontratti, l'Appaltatore si obbliga a trasmettere alla Stazione Appaltante, oltre alle informazioni di cui all'art. 119, comma 2, del D.Lgs. n 36 del 2023, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. Resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante di richiedere copia del subcontratto tra l'Appaltatore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.

17.4 L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Napoli dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ARTICOLO 18 – PROTOCOLLO DI LEGALITÀ CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO

18.1 L'Appaltatore si impegna a rispettare, nel corso del presente accordo quadro e dei relativi contratti applicativi, tutte le previsioni contenute nel "Protocollo di legalità" stipulato in data 2 agosto 2019 a cui la Stazione Appaltante ha aderito in data 16 aprile 2021, con particolare riguardo alle seguenti clausole:

Clausola n. 1

"La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i. Analogo effetto risolutivo deriverà dall'accertata sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni antimafia, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della Stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile. In caso di emissione da parte del Prefetto di un'informativa ai sensi dell'art 1septies, D.L. 6 settembre 1982 n. 629, convertito

dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, la Stazione appaltante si riserva di valutare discrezionalmente l'opportunità di escludere l'impresa interessata dalla suddetta informazione dalla procedura e da ogni subcontratto, nonché di procedere alla risoluzione dei contratti in corso".

Clausola n. 2

"La sottoscritta impresa s'impegna a comunicare alla Stazione appaltante l'elenco e i dati delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo ai settori di attività di cui 18 all'art. 2 del presente Protocollo, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo".

Clausola n. 3

"La sottoscritta impresa s'impegna a inserire in tutti i subappalti/subcontratti la clausola risolutiva espressa per il caso in cui emergano informative interdittive, ovvero rigetto dell'iscrizione nella c.d. white list per i settori di interesse, a carico del subappaltatore/subcontraente".

Clausola n. 4

"La sottoscritta impresa s'impegna a dare notizia senza ritardo alla Prefettura, dandone comunicazione alla Stazione appaltante, di ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere ecc). Resta fermo l'obbligo di denuncia degli stessi fatti all'Autorità Giudiziaria, come da clausola n. 5 che segue. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso di cui all'art. 1456 c.c."

Clausola n. 5

"La sottoscritta impresa s'impegna a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli Organi di Polizia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità a essa formulata prima della gara e/o dell'affidamento o nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori. Della denuncia sono informate la Stazione appaltante e la Prefettura, come da clausola n. 4 che precede. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso di cui all'art. 1456 c.c."

Clausola n. 6

"La sottoscritta impresa si impegna ad assumere ogni onere e spesa, a proprio carico, derivante dagli accordi/protocolli promossi e stipulati dalla Stazione appaltante con gli Enti e/o organi competenti in materia di sicurezza, nonché di repressione della criminalità, finalizzati alla verifica preventiva del programma di esecuzione dei lavori in vista del successivo monitoraggio di tutte le fasi di esecuzione dell'opera, delle prestazioni da adempiere e dei soggetti che la realizzeranno, nonché al rispetto degli obblighi derivanti da tali accordi".

Clausola n. 7

"La sottoscritta impresa si impegna a far rispettare il presente Protocollo ai subappaltatori/subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle riportate nel presente Allegato".

Clausola n. 8

"La sottoscritta impresa si impegna a inserire nei subappalti/subcontratti una clausola che subordini sospensivamente

l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nel d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, con le modalità di cui agli artt. 2 e 3 del presente Protocollo, delle informazioni antimafia di cui agli artt. 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, a carico del cessionario e a riservarsi la facoltà di rifiutare le cessioni del credito effettuate a favore di cessionari per i quali la Prefettura fornisca informazioni antimafia di tenore interdittivo. Analoga disciplina deve essere prevista per tutti i soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti".

Clausola n. 9

"La sottoscritta impresa si impegna a procedere al distacco della manodopera, così come disciplinato dall'art. 30 del d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276, solo previa autorizzazione della Stazione appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; detta autorizzazione è subordinata esclusivamente alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante medesima, delle informazioni antimafia di cui agli artt. 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, sull'impresa distaccante. Analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera".

Clausola n. 10

"Il contraente appaltatore s'impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.".

Clausola n. 11

"La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la Stazione appaltante s'impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 321 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p. ".

Clausola n.12

"La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla legge 136/2010 e successive modificazioni qualora sia effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all'art. 3 della legge citata. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, relativi ai contratti di cui al presente Protocollo, attraverso conti dedicati accessi presso un intermediario autorizzato tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il cui mancato utilizzo costituisce causa di risoluzione del contratto; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, sarà applicata una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, traendo automaticamente l'importo dalle somme dovute

in relazione alla prima erogazione utile".

Clausola n. 13

"La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione del contratto o sub-contratto in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, anche con riguardo alla nomina del responsabile alla sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale. A tal fine, si considera, in ogni caso, inadempimento grave: a) la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'Autorità Giudiziaria; b) l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi; c) l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari superiore al 15% del totale dei lavoratori occupati nel cantiere o nell'opificio".

Clausola n. 14

"La sottoscritta impresa si impegna a comunicare tempestivamente alla Stazione appaltante ogni eventuale variazione dei dati riportati nei certificati camerali propri e delle loro imprese subappaltatrici/subcontraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione del certificato stesso relativa ai soggetti di cui agli artt. 85 e 91, comma 4, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 da sottoporre a verifica antimafia. In caso di violazione si applicheranno le sanzioni previste dall'art. 14 del Protocollo".

Clausola n. 15

"La sottoscritta impresa si impegna all'integrale rispetto di tutto quanto previsto nel Protocollo di Legalità sottoscritto fra la Prefettura e la Stazione appaltante e di essere pienamente consapevole e di accettare, il sistema sanzionatorio ivi previsto".

18.2 Ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 231 del 2001, l'Appaltatore si impegna nei rapporti con la Stazione Appaltante, anche per i propri dipendenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del Codice Civile, ad attenersi rigorosamente alle norme contenute nel Codice Etico reperibile sul sito www.asianapoli.it, accettandone integralmente tutti i termini e le condizioni che dichiara di ben conoscere. In caso di violazione del suddetto Codice Etico che sia riconducibile alla responsabilità dell'Appaltatore e/o di rinvio a giudizio e/o condanna di quest'ultimo per reati previsti dal d.lgs. n. 231 del 2001, sarà facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il Contratto, a mezzo semplice comunicazione scritta da inviarsi anche via fax, fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

18.3 L'Appaltatore si impegna, anche per i propri dipendenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del Codice Civile, ad attenersi al Codice di Comportamento pubblicato sul sito internet www.asianapoli.it, la cui violazione può legittimare la Stazione Appaltante a risolvere il contratto.

ARTICOLO 19 – RISERVE DELL'APPALTATORE

19.1 Fatto salvo quanto previsto nella normativa si conviene che le riserve devono essere riferite allo specifico contratto applicativo le cui lavorazioni sono oggetto di contestazione e svilupparsi nell'ambito della contabilità afferente al relativo contratto applicativo: non potranno essere prese in considerazione doglianze e/o riserve e/o richieste formulate o riferite genericamente all'Accordo Quadro.

19.2 Fermo quanto sopra, tutte le riserve, intendendosi espressamente per tali qualsiasi eccezione contestazione, rivendicazione e/o comunque qualsiasi richiesta economica che l'Appaltatore intenda sollevare in ordine alla contabilità dei lavori e/o per qualsiasi altro aspetto o titolo inerente, direttamente o indirettamente ad ogni specifico contratto applicativo, dovranno essere formulate per iscritto a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza del fatto che ha determinato o può determinare pregiudizio per l'Appaltatore.

19.3 In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità, all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole, nonché all'atto della sottoscrizione del certificato di regolare esecuzione mediante precisa esplicitazione delle contestazioni circa le relative operazioni. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono rinunciate. Le riserve devono essere formulate in modo specifico e indicare con precisione le ragioni sulle quali si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità:

- a) la precisa quantificazione delle somme che l'Appaltatore ritiene gli siano dovute. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto, salvo che la riserva stessa sia motivata con riferimento a fatti continuativi;
- b) l'indicazione degli ordini di servizi, emanati dal direttore dei lavori, che abbiano inciso sulle modalità di esecuzione dell'appalto;
- c) le contestazioni relative all'esattezza tecnica delle modalità costruttive previste dal capitolato speciale d'appalto o dagli elaborati tecnico/progettuali forniti in sede di contratto applicativo;
- d) le contestazioni relative alla difformità rispetto al contratto applicativo delle disposizioni e delle istruzioni relative agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto;
- e) le contestazioni relative alle disposizioni e istruzioni del direttore dei lavori che potrebbero comportare la responsabilità dell'Appaltatore o che potrebbero determinare vizi o difformità esecutive dell'appalto.

19.4 Se l'Appaltatore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di 15 (quindici) giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione la quantificazione delle somme cui crede aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda.

19.5 Non è ammessa, a pena di inammissibilità, qualsiasi modifica o integrazione della riserva stessa, sia nella parte motiva che nella parte economica, successiva alla sua prima iscrizione. Esclusivamente per le riserve che originano da cosiddetti "fatti continuativi", è ammesso il solo aggiornamento, per il periodo intercorrente tra un SAL ed il successivo, degli importi cui l'Appaltatore ritiene aver diritto e fino al cessare del "fatto continuativo" stesso. Il registro di contabilità è firmato dall'Appaltatore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato. Nel caso in cui l'Appaltatore, pur regolarmente invitato a sottoscrivere il Registro di Contabilità, non si presenti o

non lo firmi, questi è invitato a farlo entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel medesimo Registro e le Riserve da iscrivere o iscritte decadono automaticamente, diventando inammissibili e non rivendicabili in alcuna altra sede.

Il Direttore dei lavori, nei successivi (30) trenta giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni.

19.6 Le riserve avanzate con ritardo o senza il rispetto delle formalità e modalità sopra indicate o non confermate secondo le medesime modalità, si dovranno intendere a tutti gli effetti decadute e/o inammissibili, e comunque come mai formulate, ed i relativi pretesi diritti, compensi, risarcimenti, non potranno essere reclamati e fatti valere dall'Appaltatore in alcuna sede; i fatti registrati si intendono definitivamente accertati. Ove il Direttore dei Lavori registri delle quantità in partita provvisoria sui libretti e, di conseguenza, sugli ulteriori documenti contabili, l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

L'Appaltatore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatte salve le facoltà di iscrivere le proprie riserve. In ogni caso, a pena di decadenza, le riserve sono iscritte nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva all'ordine di servizio oggetto di riserve.

19.7 All'atto della firma del conto finale dei lavori, l'Appaltatore non può iscrivere riserve per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel Registro di Contabilità durante lo svolgimento dei lavori e deve confermare le riserve già iscritte negli atti contabili, per le quali non sia intervenuta la definizione ai sensi degli artt. 210 e 212 del Codice. Se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine assegnato, non superiore a 15 (trenta) giorni, o se lo sottoscrive senza confermare le riserve già formulate nel Registro di Contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato da parte dell'Appaltatore e le riserve si intendono abbandonate. L'Appaltatore può iscrivere, in sede di conto finale, Riserve nuove esclusivamente se esse abbiano ad oggetto fatti e circostanze verificatisi nell'arco temporale intercorrente tra l'ultimo stato di avanzamento e il conto finale. Firmato dall'Appaltatore il conto finale, o scaduto il termine sopra assegnato, il Responsabile Unico del Progetto, entro i successivi 15 giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'Appaltatore per le quali non siano intervenuti la transazione o l'accordo bonario.

Analogamente le riserve per le quali non sia intervenuta la definizione ai sensi degli artt. 210 e 212 del Codice si intendono abbandonate se non espressamente confermate sul certificato di regolare esecuzione. Non sono ammissibili nuove riserve in sede di certificato di regolare esecuzione, salvo che tali riserve siano concernenti le operazioni di verifica della regolare esecuzione e/o relative a quanto contenuto ed accertato nel relativo certificato e/o abbiano ad oggetto fatti e circostanze verificatisi nell'arco temporale intercorrente tra il conto finale e il certificato di regolare esecuzione. All'esame ed alla eventuale definizione delle riserve si procederà secondo le disposizioni di cui agli artt. 210 e 212 del Codice cui si fa specifico rinvio.

L'Appaltatore è in ogni caso sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o le Riserve che egli iscriva negli atti contabili.

ARTICOLO 20–GESTIONE DEI RIFIUTI

- 20.1 I lavori oggetto del presente accordo quadro comprendono tutte le attività trasporto e di smaltimento in discarica oppure di recupero dei rifiuti prodotti. L'Appaltatore, essendo il produttore dei rifiuti, è responsabile della corretta applicazione della parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii. nonché del rispetto delle prescrizioni degli Enti competenti e/o degli organi di controllo, gravandosi degli oneri anche economici che ne derivano, fornendo agli organi competenti prospetti e resoconti che soddisfino sia le condizioni previste dalla normativa vigente, sia le prescrizioni degli Enti competenti e/o degli organi di controllo, dandone conto a semplice richiesta anche alla Direzione dei Lavori. Tutti gli oneri economici previsti o imprevisi che derivino dalla corretta gestione dei rifiuti, così come gli oneri che possano derivare da prescrizioni ulteriori e/o diverse da parte delle autorità competenti, sono sempre a carico dell'Appaltatore.
- 20.2 Qualora costituiscano rifiuti ai sensi della normativa vigente, i materiali provenienti da demolizioni di opere, pavimentazioni, manufatti e tutti i materiali in genere prodotti nell'ambito dei lavori di manutenzione per i quali non è previsto uno specifico riutilizzo, di cui l'Appaltatore, quale produttore intende, vuole o deve disfarsi, devono essere smaltiti o recuperati, nel rispetto della normativa vigente a cura e spese dell'Appaltatore.
- 20.3 L'Appaltatore, sotto la propria responsabilità, provvede a sua cura e spese a mettere in atto quanto necessario per la corretta applicazione del D. Lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii., fra cui a titolo esemplificativo ma non esaustivo tutte le attività tecniche, le analisi chimiche e fisiche, i campionamenti e le caratterizzazioni, l'accertamento dei requisiti del trasportatore, del recuperatore e della discarica, i registri di carico e scarico, i formulari standard per il trasporto, la verifica dell'iscrizione all'Albo gestori, l'individuazione dell'esatto codice EER, nonché le ulteriori verifiche previste dalla normativa, prescritte dagli Enti competenti o di controllo.
- 20.4 Qualora il recupero dei rifiuti, previo parere della Direzione dei Lavori, sia effettuato per le opere oggetto dei lavori affidati, l'Appaltatore a sua cura e spese chiederà alle autorità competenti le previste autorizzazioni in ragione del materiale da recuperare e dell'attività di recupero prevista, svolgendo quindi a sua cura e spese l'attività di recupero autorizzata alle condizioni, nei modi e nelle forme previste dalla legge e/o disposte dalle prescrizioni degli Enti competenti e/o di controllo, compresi l'individuazione, la realizzazione e la gestione di idonee aree per la messa in riserva dei rifiuti, il trasporto dei rifiuti da recuperare, le lavorazioni, i trattamenti e l'eventuale smaltimento dei rifiuti che non si potessero per qualunque ragione recuperare.
- 20.5 In casi di inosservanza della normativa al riguardo, l'Appaltatore deve immediatamente assumere ogni iniziativa per ristabilire la corretta osservanza della legge e nel caso che sia stato provocato o vi sia la probabilità che si provocherà un danno all'ambiente, agire immediatamente con atti urgenti

per contenere i danni e procedere, previo avviso agli Enti competenti ed alla Direzione dei Lavori, al compimento delle operazioni per eliminare la fonte di inquinamento ed il danno provocato facendosi carico delle relative procedure previste dalla legge, dei relativi oneri nonché del risarcimento dei danni a chiunque spetti per legge. Non saranno ammessi ritardi, per qualsivoglia motivo, nell'esecuzione dell'opera appaltata per ragioni attinenti ai rifiuti o al loro smaltimento o recupero.

ARTICOLO 21 – OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE IN MATERIA AMBIENTALE

21.1 L'Appaltatore, oltre ad essere tenuto al rigoroso rispetto di tutta la normativa vigente posta a tutela dell'ambiente, deve adempiere a tutte le eventuali prescrizioni che in corso d'opera verranno disposte da parte degli Enti competenti, dalla Direzione Lavori e dalla Stazione Appaltante.

21.2 In particolare l'Appaltatore è tenuto a presentare prima dell'apertura dei cantieri e delle aree di lavoro, dandone preventiva evidenza alla Direzione Lavori, tutta la documentazione tecnica inerente la fase di cantierizzazione completa degli elaborati e delle necessarie autorizzazioni rilasciate dagli Enti competenti, atti a dimostrare l'adozione di tutte le opportune misure di mitigazione ambientale e ad effettuare le modifiche e/o integrazioni in relazione alle eventuali prescrizioni emanate dagli enti di controllo, dalla Stazione Appaltante e dalla Direzione Lavori.

ARTICOLO 22 - MODALITA'DI STIPULA E SPESE CONTRATTUALI

22.1 Il presente accordo quadro ed i relativi contratti applicativi vengono stipulati nella forma della scrittura privata con firma digitale.

22.2 Tutte le spese del presente accordo quadro, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 16 bis del R.D. 18 novembre 1923, n.2440.

ARTICOLO 23 – MANLEVA

L'Appaltatore si impegna a garantire e manlevare la Stazione Appaltante da tutte le pretese e le richieste provenienti in ragione del presente accordo e dei singoli contratti applicativi emessi in ragione del medesimo accordo, direttamente o indirettamente riferibili a fatti, eventi o comportamenti dell'Appaltatore stesso, nonché da ogni conseguenza dannosa derivata alla stessa Stazione Appaltante o a terzi da azioni od omissioni poste in essere dall'Appaltatore, da propri dipendenti, collaboratori, fornitori o ausiliari in genere, con particolare riferimento ad azioni od omissioni integranti inosservanza degli usi e delle norme di legge e regolamentari di cui al presente accordo.

ARTICOLO 24 – FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia, ivi comprese quelle relative all'interpretazione, esecuzione, validità o risoluzione del presente accordo quadro e dei relativi contratti applicativi è devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Napoli.

ARTICOLO 25 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del GDPR – Regolamento UE 2016/679, si conviene che i dati contenuti nella documentazione prodotta vengono acquisiti e trattati esclusivamente nell'ambito della presente

procedura di gara e per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi. Gli interessati hanno diritto di accedere ai propri dati personali, di ottenerne la rettifica o la cancellazione.

ARTICOLO 26 – DOCUMENTI CONTRATTO DI APPALTO

Le Parti concordano nel ritenere allegati al Contratto i seguenti documenti, nessuno escluso, ancorché non uniti materialmente allo stesso, accettandone il contenuto:

- a) Capitolato Speciale d'Appalto e relativi allegati;
- b) Documenti sulla sicurezza;
- c) Offerta Economica presentate dall'Appaltatore;
- d) Protocollo di legalità;
- e) Codice Etico di A.S.I.A. Napoli S.p.A.;
- f) Codice di Comportamento di A.S.I.A. Napoli S.p.A.

ARTICOLO 27 – DISPOSIZIONI FINALI

27.1 L'eventuale nullità di una clausola non incide sulla validità del Contratto nel suo complesso.

27.2 In caso di discordanza tra quanto previsto nel presente accordo quadro e quanto previsto nel CSA prevalgono le clausole del presente accordo.

27.3 Con il presente atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravviverà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti, le previsioni del presente accordo quadro prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

27.4 Per quanto non previsto dal presente contratto si rinvia alle seguenti disposizioni normative: D. Lgs. n. 36/2023 e relativi Allegati; Codice Civile, D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., Legge n. 136/2010 e s.m.i., D. Lgs. 152/06 e s.m.i.

La Stazione Appaltante

L'Appaltatore